



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP20012

Data: 25/11/2020

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione dell' Ufficio Campionati Hockey della Fisg relativo all'incontro (16754) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Odeggar - Asiago (VI) il 18/10/2020 tra Asiago Junior 1935 U19 (706) e HC Eppan Appiano U19 (150).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. H.C. Asiago Junior 1935 (706)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' Art. 30 del Regolamento di Giustizia per violazione delle N.O.F.A. Giovanili 2020/2021.

D) Motivazione:

A.s.d. H.C. Asiago Junior 1935 (706)

Il Giudice Sportivo

premesso che

- con segnalazione dd. 19.10.2020 l'Ufficio Campionati Hockey comunicava il presunto **irregolare impiego** da parte della società Asd HC Asiago Junior 1935 U19 dell' atleta **CORTESE Daniel**, nato il 06.03.2001, tesserato per la predetta società (tessera FISG n. 66050) nell'ambito della partita del Campionato Junior League 19 disputata in località Asiago (VI) in data 18.10.2020 contro la squadra dell'HC EppanAppiano U19, vinta dalla squadra di casa con il punteggio di 3-0;

- in particolare risulterebbe violato il disposto dell'art.4.2. delle N.O.F.A. Giovanili 2020/2021 che impone alle società di comunicare preventivamente (ovvero prima dell'inizio del campionato) i nominativi degli atleti "fuori quota" (quindi nati nell'anno 2001), tramite il deposito di una lista contenente un massimo di 5 atleti, di cui 3 indicabili a referto in occasione di ciascun incontro;

- la stessa società in difetto, con comunicazione via e-mail dd. 20.10.2020, ha riconosciuto l'inadempienza, attribuibile ad una mera dimenticanza, dovuta ai disagi conseguenti alla forzata temporanea interruzione dell'attività a causa della positività al COVID 19 riscontrata a carico di alcuni atleti ed al conseguente obbligo di isolamento fiduciario per gli altri compagni di squadra, allenatori, presidente e grande parte della dirigenza. Non vi sarebbe quindi stato alcun intento fraudolento da parte della società, tant'è che la lista immediatamente inoltrata dopo la segnalazione di cui in premessa, contiene un totale di 4 nominativi di atleti "fuori quota", ovvero uno in meno rispetto alla rosa di 5 consentiti;

- Ciò premesso, la segnalazione pervenuta appare fondata, essendovi la prova in atti del mancato tempestivo deposito da parte della società asiaghese della lista di cui al citato art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2020/2021.

- La conseguenza dell'accertata violazione regolamentare è quella della sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0 della società A.s.d. HC Asiago Junior 1935 nella gara in esame (terminata sul campo con la vittoria della società in difetto con il punteggio di 3-0), da ritenersi viziata sotto il profilo dell'equità sportiva.

- Il buon comportamento processuale della società asiaghese, che spontaneamente ha riconosciuto l'addebito contestato, consente peraltro a questo Giudice Sportivo di riconoscere la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche ex art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia e conseguentemente di evitare la comminazione congiunta della sanzione pecuniaria dell'ammenda.



Tutto quanto premesso, visto l'art. 30 del Regolamento di Giustizia

infligge

la sconfitta a tavolino a carico dell'A.s.d. HC Asiago Junior 1935 U19 con il punteggio di 5-0 nell'incontro di campionato Junior League Under 19 disputato il 18.10.2020 in località Asiago contro l' HC Eppan Appiano U19:

dispone

a carico dell'Ufficio Campionati Hockey la rettifica del risultato di gara ed il conseguente aggiornamento della Classifica.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Asiago Junior 1935 (706).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi